

Edizione di lunedì 25 Febbraio 2019

CRISI D'IMPRESA

Le novità in tema di sovraindebitamento

di Fabio Battaglia

ENTI NON COMMERCIALI

Alcune spigolature sugli statuti degli enti del terzo settore

di Guido Martinelli

IVA

Integrativa negata per il recupero dell'Iva

di Luca Caramaschi

IMPOSTE INDIRETTE

L'imposta di bollo e la fattura elettronica

di Leonardo Pietrobon

PROFESSIONISTI

Il programma di aggiornamento professionale revisori legali per l'anno 2019

di Federica Furlani

CRISI D'IMPRESA

Le novità in tema di sovraindebitamento

di Fabio Battaglia

Lo scorso 31 gennaio, con un [precedente contributo](#), è stato già affrontato il tema delle novità introdotte dal **codice della crisi e dell'insolvenza**, evidenziando due rilevanti **novità (strumenti di allerta e iniziativa del creditore per l'avvio della liquidazione controllata)**.

Con il presente articolo si affrontano le **ulteriori novità** che il **codice della crisi** introduce per le **procedure di sovraindebitamento**.

In primo luogo **non vi è più sovrapposizione** di procedure attivabili. Oggi l'**accordo** può essere promosso sia dal **consumatore** che dagli **altri debitori** (imprenditori non fallibili e lavoratori autonomi); con la **riforma**, invece, i **consumatori hanno la loro procedura** (Capo II, Sez. II), mentre gli altri debitori possono accedere al **concordato minore** (sez. III), precluso ai consumatori.

Nel dettare i principi comuni ([articolo 65 D.Lgs. 14/2019](#)), la normativa prevede:

1. l'applicabilità delle **regole generali processuali** contenute nel titolo III del codice, in quanto compatibili;
2. che la **nomina dell'attestatore** è sempre **facoltativa**;
3. che la procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei **soci illimitatamente responsabili**.

L'[articolo 66 D.Lgs. 14/2019](#) regola le procedure che coinvolgono **membri della stessa famiglia**, prevedendo la possibilità di presentare un **unico progetto**, ferma restando la distinzione delle masse attive e passive.

Una **novità** assai rilevante riguarda un tema che ha notevolmente animato dottrina e giurisprudenza in questi primi anni di applicazione della disciplina del sovraindebitamento. L'[articolo 67, comma 3, D.Lgs. 14/2019](#) introduce la possibilità che la proposta preveda la **falcidia** e la **ristrutturazione dei debiti** derivanti da **contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio**, del trattamento di fine rapporto, o della pensione e delle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dalla comma successivo.

Tale comma regola il **non integrale soddisfacimento** dei crediti muniti di **privilegio, pegno o ipoteca**, allorché ne sia assicurato il **pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile**, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come

attestato dall'OCC.

Come detto, con riferimento ai **debitori diversi dai consumatori**, gli [articoli 74 e ss. D.Lgs. 14/2019](#) disciplinano il c.d. **concordato minore**, procedura volta in via principale a consentire la **prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale**. L'ipotesi **liquidatoria** è, invece, proponibile solo quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

Tale procedura è adesso dotata di tutto lo strumentario disposto dalla **disciplina del concordato preventivo**, stante l'applicabilità delle disposizioni del capo III che, appunto, regolano tale istituto.

Altra **questione** controversa che impattava con il tema della durata delle procedure è quella relativa alla presenza di un **mutuo con garanzia**.

Con riferimento alla **procedura del consumatore**, ai sensi dell'[articolo 67, comma 5, D.Lgs. 14/2019](#) è possibile prevedere anche il **rimborso, alla scadenza convenuta**, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

Per quanto riguarda, invece, il **concordato minore**, l'[articolo 75, comma 3, D.Lgs. 14/2019](#) dispone che, quando è prevista la **continuazione dell'attività aziendale**, è possibile prevedere il **rimborso, alla scadenza convenuta**, delle **rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia** reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, **ha adempiuto le proprie obbligazioni** o se **il giudice lo autorizza** al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'OCC attesta anche che il **credito garantito** potrebbe essere **soddisfatto integralmente** con il **ricavato della liquidazione** del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

In ultimo va in questa sede ricordata la possibilità, ai sensi dell'[articolo 283 D.Lgs. 14/2019](#) (“**Debitore incapiente**”), che il **debitore che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità**, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, possa accedere alla **esdebitazione** solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di **pagamento del debito entro quattro anni** dal decreto del giudice laddove **sopravvengano utilità rilevanti** che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al **dieci per cento**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

LE PROCEDURE CONCORSUALI NELLA CRISI D'IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ENTI NON COMMERCIALI

Alcune spigolature sugli statuti degli enti del terzo settore

di Guido Martinelli

È ormai noto che per confermare il loro status di **onlus**, organizzazioni di volontariato (d'ora in poi **odv**) o associazioni di promozione sociale (in seguito **aps**) gli enti che oggi così si qualificano **devono adeguare entro il prossimo 3 agosto il loro statuto alla disciplina del codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017)**, di seguito anche cts).

Il Ministero del Lavoro ha diramato negli ultimi giorni dell'anno scorso una specifica circolare ([circolare n. 20 del 27.12.2018](#)) nella quale sono contenute importanti indicazioni sulle **modalità** tramite le quali operare questo **adeguamento**.

Tutto chiaro? Purtroppo no; la lettura del codice continua ad offrire **dubbi** a tutte le numerose associazioni che si stanno preparando a questo adempimento.

Proviamo ad analizzarne qualcuno.

Iniziamo dall'[articolo 21](#), il cui primo comma contiene le **indicazioni che obbligatoriamente dovranno essere indicate nello statuto**.

Dovrà essere riportata la “**sede legale**”. Ma qui si pone il problema se dovrà essere riportato l'**indirizzo completo oppure**, come accade dalla riforma del diritto societario, ai sensi degli [articoli 2328](#) e [2463 cod. civ.](#), per le società, **solo la città** (“...la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie...”) in quanto poi il dato è ricavabile dal registro delle imprese.

Essendoci anche qui una **forma di pubblicità analoga** (il **Registro Unico nazionale del Terzo settore**, di seguito Runts) potrebbe ritenersi **sufficiente l'indicazione del comune**, ma il tenore letterale della norma sembra andare in direzione diversa.

Viene poi indicato “**il patrimonio iniziale ai fini di un eventuale riconoscimento della personalità giuridica**”. Ne derivano tre dubbi:

- il primo è **se tale indicazione dovrà essere riportata anche da quelle associazioni che non hanno intenzione di richiedere il riconoscimento** della personalità giuridica *ex articolo 22 cts*,
- il secondo si concentra sul “**come**” **determinarlo**, trattandosi di associazioni in gran parte già da tempo costituite e con contabilità semplificate (perizia giurata che, comunque, fotograferebbe il patrimonio attuale e non quello iniziale),

- il terzo legato al **tempo che intercorrerà con la possibilità di richiedere la personalità giuridica** ai sensi del citato articolo del codice. Infatti è pacifico che la procedura di cui all'[articolo 22](#) sarà praticabile **solo quando il Runts sarà operativo** e, pertanto, nelle migliori delle ipotesi dal primo gennaio del prossimo anno. Ne consegue che, **al momento della richiesta al notaio per il riconoscimento, il patrimonio** potrebbe essere ben **diverso** da quello oggi indicato in sede di **modifica statutaria**.

L'[articolo 32](#) indica che le organizzazioni di volontariato debbono essere costituite “*da un numero non inferiore a sette persone fisiche*”. Analoga norma è imposta alle **aps**. Il **decreto correttivo (D.Lgs. 105/18)** ha stabilito che, per entrambe le tipologie di enti, se il numero di associati calasse, dovrebbe essere **ripristinato “entro un anno” a pena della cancellazione dal Registro**.

La domanda è il **“dies a quo”** di quest’anno “cuscinetto” stabilito dal legislatore. È l'**intero esercizio sociale** successivo a quello all’interno del quale è venuto meno il numero minimo di associati stabilito per legge oppure sono i **dodici mesi successivi** al recesso del settimo associato?

Sia l'[articolo 33](#) per le odv che l'[articolo 36](#) per le aps prevedono che **il numero “dei lavoratori impiegati nell’attività” non sia superiore al cinquanta per cento dei volontari per le odv e ad analoga percentuale o, in alternativa, al cinque per cento degli associati per le aps**.

Tali requisiti costituiscono, in molti casi, uno degli ostacoli maggiori alla conferma della natura di odv o aps delle odierni associazioni.

Innanzitutto andrebbe chiarito se, con il termine **“lavoratori”** si debba intendere chiunque percepisca **compensi** per attività svolta in favore della associazione indipendentemente dall’inquadramento oppure si riferisce solo ai **subordinati**.

Ma i problemi sono ulteriori.

Quando questa proporzione dovrà essere determinata? Il principio della porta aperta, tipico delle associazioni, rende estremamente variabile il numero degli associati mentre analoga variabilità non potrà mai essere prevista per i lavoratori.

Nel caso in cui avessimo collaboratori “retribuiti” in eccesso, come rimediare? L’esercizio trascorso in difformità dal disposto di cui all'[articolo 36 cts](#) potrà in qualche modo e per qualche ragione essere invalidato? Ciò premesso, per quanto **successivo** l’associazione potrebbe esimersi dall’utilizzare questa forma di rimborsi.

Nel caso in cui, invece, che di collaboratori *ex [articolo 67 Tuir](#)*, ci fossimo trovati di fronte a **lavoratori subordinati** e dovendo rientrare nella percentuale dell'[articolo 36](#), come sarebbe possibile fare? Appare chiaro che questa non potrebbe mai essere “giusta causa” di risoluzione del rapporto.

Andrebbe chiarito se, **in caso di necessità di arrotondamenti** questi debbano avvenire per eccesso o per difetto.

Attendiamo indicazioni.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

ENTI NON PROFIT: PROFILI GIURIDICI E FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Integrativa negata per il recupero dell'Iva

di Luca Caramaschi

Non farà certamente piacere agli operatori la conclusione a cui è pervenuta l'**Agenzia delle entrate** con la [risposta n.55 dello scorso 14 febbraio 2019](#) in merito alle disposizioni dettate dall'[articolo 26 D.P.R. 633/1972](#) in tema di **note di variazione**.

Secondo l'amministrazione finanziaria, infatti, non pare possibile fare ricorso alla nota di variazione in diminuzione (la cosiddetta **nota di credito**) una volta che siano **decorsi i termini** per l'esercizio del **diritto alla detrazione** individuati dall'[articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), così come modificato di recente ad opera del **D.L. 50/2017**, convertito con modificazioni dalla **L. 96/2017**.

Come è noto, in base all'[articolo 26, commi 2 e 3, D.P.R. 633/1972](#), nelle ipotesi in cui successivamente all'emissione della **fattura** e alla registrazione della stessa l'**operazione venga meno in tutto o in parte** o se ne riduca l'ammontare imponibile in conseguenza degli **eventi** ivi previsti (la norma richiama i casi **dichiarazione di nullità**, annullamento, mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose, ecc.), il soggetto passivo può recuperare la differenza d'imposta portandola in **detrazione**, previa emissione di una **nota di credito**.

Detta nota **non può essere emessa dopo un anno** dall'effettuazione dell'operazione nel caso in cui gli eventi previsti dall'[articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972](#) si verifichino in dipendenza di un **sopravvenuto accordo tra le parti**.

Da ciò ne deriva che il **limite temporale di un anno** non opera nel caso in cui la diminuzione sia stata determinata da una causa non dipendente dalla **sopravvenuta volontà delle parti** (è l'ipotesi ad esempio, di uno sconto o di un abbuono contrattualmente previsto sin all'origine).

Se le regole sopra esaminate ci consentono di individuare il momento a partire dal quale a nota di variazione può essere emessa (quello che l'Agenzia delle entrate ha definito il **"presupposto"** per poter **attivare la procedura** di cui all'[articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972](#)) è altrettanto vero che l'individuazione del termine entro il quale può essere portata in **detrazione** l'iva evidenziata nella **nota di credito** non può prescindere dalle previsioni contenute nell'[articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972](#).

Come già accennato in precedenza, l'attuale versione dell'[articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), in vigore dal 1° gennaio 2017, stabilisce che la **nota di variazione in diminuzione** deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più

tardi, entro la data di presentazione della **dichiarazione Iva** relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

Per individuare detto momento la [circolare AdE 1/E/2018](#) richiama i contenuti di seguenti documenti di prassi: la [risoluzione 89/E/2002](#), la [risoluzione 307/E/2008](#) e la [risoluzione 42/E/2009](#).

Ne deriva pertanto che, per le note di variazione emesse dal 1° gennaio 2017 in poi, la detrazione può essere operata non più, come avvenuto in precedenza, al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il **diritto alla detrazione** è sorto, bensì nel termine più breve attualmente previsto.

Questo fatto, unitamente al fatto che per la nota di variazione non esiste un vero e proprio **“momento di ricezione”** (la detrazione, infatti, va a beneficio del soggetto che emette il documento di rettifica), restringe non di poco il termine entro il quale poter esercitare la detrazione dell'iva evidenziata nella **nota di variazione**.

In assenza di chiarimenti sul punto in dottrina si era teorizzata la possibilità di fare ricorso allo strumento della **dichiarazione integrativa “a favore”** posto dopo che il **D.Lgs.193/2016** ha modificato l'[articolo 2 D.P.R. 322/1998](#), al fine di ammettere la presentazione di una dichiarazione che rettifichi l'imponibile o l'imposta a favore del contribuente anche oltre il termine annuale precedentemente e quindi entro il termine quinquennale già previsto per le **dichiarazioni integrative a favore** del fisco.

È proprio con riferimento a quest'ultima possibilità che l'Agenzia, con la recente [risposta 55-2019](#) ha ritenuto che, nel caso in cui il termine per l'emissione della **nota di variazione** sia già spirato, non sia più possibile presentare una **dichiarazione integrativa Iva a favore** ai sensi dell'[articolo 8, comma 6-bis, D.P.R. 322/1998](#) per recuperare l'imposta versata.

Secondo l'Amministrazione, infatti, mancano in tale evenienza i **presupposti** per poter presentare una dichiarazione integrativa a favore ex [articolo 8, comma 6-bis](#), del citato decreto, **non ravvisandosi alcun errore od omissione** cui rimediare con riferimento all'anno di emissione della fattura originaria (anno peraltro ormai prescritto nel caso commentato dall'Agenzia), né è possibile affermare che, nel caso specifico, non avendo emesso la nota di variazione, il contribuente abbia commesso un errore da correggere.

In aggiunta, l'Agenzia ricorda che l'emissione di una **nota di variazione in diminuzione** rappresenta non un obbligo bensì una **facoltà** alla quale il contribuente può rinunciare.

Volendo esemplificare, se un contribuente si è precedentemente insinuato in un fallimento che si chiude definitivamente (secondo le indicazioni fornita dall'Agenzia con la [circolare 77/E/2000](#)) in data **27 dicembre 2018** (il cosiddetto “presupposto” che legittima l'emissione della **nota di credito**), il recupero di quell'Iva potrà avvenire non oltre il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui tale **presupposto** è sorto, e cioè la

dichiarazione Iva 2109 relativa all'anno 2018 che, come è noto, scade il 30 aprile 2019.

Se quel contribuente, tuttavia, si “accorge” della chiusura della procedura concorsuale solo in data **4 maggio 2019**, secondo la recente interpretazione dell’Agenzia quell’Iva sarà **definitivamente persa** non potendo il contribuente fare ricorso allo strumento della **dichiarazione integrativa** a favore.

Nell'affermare questa tesi, l'Agenzia oltre a quanto già espresso in precedenza (e cioè che la nota di credito è una facoltà e che la dichiarazione integrativa ha la mera funzione di correggere errori e omissioni) precisa ulteriormente che l'emissione di una **nota di variazione** produce effetti diversi dalla **dichiarazione integrativa**: mentre la prima assicura che sia rispettato il **principio di neutralità dell'Iva** (al diritto alla detrazione in capo a colui che emette la nota di variazione corrisponde l'obbligo di iscrivere l'imposta a debito per chi la riceve), la **dichiarazione integrativa** consente il solo recupero dell'imposta versata in misura superiore ma non anche il riversamento da parte di chi l'ha detratta.

Seppur le **argomentazioni dell'agenzia** possano ritenersi in buona parte condivisibili, non si può non osservare come l'estrema riduzione del termine per esercitare il **diritto alla detrazione** previsto dall'[articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972](#) (“ammorbidita” dalla [circolare AdE 1/E/2018](#) con il **doppio requisito esigibilità/ricezione** per quanto riguarda le normali fatture) nel caso delle note di variazione in diminuzione arrechi una **penalizzazione** per i contribuenti che appare davvero eccessiva.

Master di specializzazione

**LABORATORIO DI ALTA FORMAZIONE
SUL TRANSFER PRICING**

Scopri le sedi in programmazione >



IMPOSTE INDIRETTE

L'imposta di bollo e la fattura elettronica

di Leonardo Pietrobon

La **fattura elettronica**, oltre alle innumerevoli **novità procedurali**, ha riportato di estrema attualità l'applicazione della disciplina relativa all'**imposta di bollo** di cui al **D.P.R. 642/1972**.

A tal proposito, secondo quanto stabilito dall'[articolo 6 della Tabella B allegata al D.P.R. 642/1972](#) sono **esenti** da **imposta di bollo** – in applicazione del principio alternatività Iva/bollo – **le fatture** riguardanti il pagamento di operazioni **assoggettate ad Iva**, a condizione che tale documento contenga la dicitura che “*trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto*”.

A decorrere **dal 26.6.2013**, per effetto di quanto stabilito dall'[articolo 7-bis D.L. 43/2013](#), si applica un'imposta di **bollo di € 2,00** se il documento in questione **superà la somma di € 77,47**, come stabilito [dall'articolo 13 Tariffa Parte I D.P.R. 642/1972](#) e a condizione che non siano applicabili specifiche esclusioni.

Sulla base di quanto previsto dall'[articolo 13 della Tariffa](#), l'**imposta di bollo non è dovuta**:

1. quando la somma **non supera € 77,47**, salve le ipotesi che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito iniziale, senza l'indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata;
2. per le **quietanze o ricevute apposte sui documenti già assoggettati** all'imposta di bollo o esenti;
3. per le **quietanze apposte sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e dei biglietti delle lotterie nazionali**;
4. per le ricevute relative al **pagamento di spese di condominio** negli edifici.

Dal coordinamento normativo dell'[articolo 6 della Tabella B](#) e dell'[articolo 13 della Tariffa](#) emerge che l'**imposta di bollo** si applica per **le fatture aventi ad oggetto corrispettivi non soggetti ad Iva, se la somma certificata è di ammontare superiore ad € 77,47 e a condizione che non si applichino specifiche esenzioni**. Di conseguenza, le ipotesi per le quali non trova applicazione l'imposta di bollo sono:

1. fatture di importo **non superiore ad € 77,47**;
2. corrispettivi **imponibili Iva**;
3. la presenza di **specifiche esclusioni**.

Con riferimento a tale ultima ipotesi, sulla base di quanto stabilito nella [Tabella B D.P.R.](#)

[642/1972](#) sono esenti da imposta di bollo:

1. le fatture che riguardano **cessioni all'esportazione**, dirette o di natura triangolare, ex [articolo 15 Tabella B D.P.R. 642/1972](#);
2. le fatture relative ad **operazioni intracomunitarie**, ex [articolo 66, comma 5, D.L. 331/1993](#);
3. le fatture fra organi della **Pubblica Amministrazione**, come previsto dall'[articolo 16 Tabella B](#) e confermato dall'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 98/2001](#).

Inoltre, l'[articolo 15 della Tabella B D.P.R. 642/1972](#) dispone **l'esenzione** in modo assoluto da **imposta di bollo** per le fatture “*emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro-forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all'esportazione*”.

Sulla base di tale quadro, si può concludere che **sono, invece, assoggettate ad imposta di bollo di € 2,00 le fatture se di importo superiore ad € 77,47 riguardanti:**

1. **operazioni fuori campo Iva**, per mancanza dei presupposti **soggettivi od oggettivi**;
2. **operazioni fuori campo Iva** per mancanza del **presupposto territoriale**;
3. **operazioni esenti**, ex [articolo 10 D.P.R. 633/1972](#);
4. **operazioni non imponibili**, relative a **operazioni assimilate alle esportazioni**, a **servizi internazionali** o connessi agli scambi internazionali e alle **cessioni agli esportatori abituali** (a meno che i documenti in parola non godano di specifica esenzione dall'imposta di bollo);
5. **operazioni escluse da Iva** ex [articolo 15 D.P.R. 633/1972](#).

Infine, si ricorda che con due documenti di prassi, la [circolare 1/1984](#) e la [risoluzione 98/2001](#), è stato precisato che se nella fattura vengono indicati sia importi rilevanti ad Iva, sia importi non assoggettati alla medesima imposta sul valore aggiunto, per un ammontare non assoggettato superiore ad € 77,47, l'**imposta di bollo è dovuta**.

Seminario di specializzazione

FATTURAZIONE ELETTRONICA, ADEMPIMENTI DIGITALI E RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLO STUDIO

Scopri le sedi in programmazione >

PROFESSIONISTI

Il programma di aggiornamento professionale revisori legali per l'anno 2019

di Federica Furlani

Con **determina Prot. 23018 del 13 febbraio scorso**, il MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha adottato il **programma di formazione continua e aggiornamento professionale dei revisori legali** iscritti al registro della revisione legale di cui all'[articolo 2 D.lgs. 39/2010](#) per l'anno 2019.

Nell'anno decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, i revisori legali sono infatti tenuti ad assolvere gli **obblighi della formazione continua** che può essere svolta ([articolo 5, comma 6, D.lgs. 39/2010](#)):

1. attraverso la **partecipazione a programmi di formazione a distanza** erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso organismi convenzionati;
2. **presso società o enti pubblici e privati**, provvisti di struttura territoriale adeguata alla natura dell'attività di formazione ed alle modalità di svolgimento dei programmi formativi, accreditati dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione.

Nel **programma di aggiornamento professionale 2019** vengono confermati, in massima parte, i contenuti dei precedenti programmi, adottati con **determine del Ragioniere generale dello Stato n. 37343 del 7 marzo 2017** (aggiornato con analogo atto dell'11 ottobre 2017, n. 183112) e **n. 2812 del 9 gennaio 2018**.

In particolare è stata mantenuta la distinzione tra:

- **Materie Gruppo A – materie caratterizzanti** (Gestione del rischio e controllo interno; Principi di revisione nazionale e internazionali; Disciplina della revisione legale; Deontologia professionale ed indipendenza; Tecnica professionale della revisione);
- **Materie Gruppo B – materie cui alle lettere da a) ad e)** ex [articolo 4, comma 2, D.lgs. 39/2010](#) (Contabilità generale; Contabilità analitica e di gestione; Disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato; Principi contabili nazionali ed internazionali; Analisi finanziaria);
- **Materie Gruppo C – materie cui alle lettere da m) ad u)** ex [articolo 4, comma 2, D.lgs. 39/2010](#) (Diritto civile e commerciale; Diritto societario; Diritto fallimentare; Diritto tributario; Diritto del lavoro e della previdenza sociale; Informatica e sistemi operativi; Economica politica, aziendale e finanziaria; Principi fondamentali di gestione

finanziaria; Matematica e statistica).

Il **comitato didattico** per la formazione continua dei revisori legali ha precisato che, nell'elaborare il nuovo **programma 2019**, è stato mantenuto il **medesimo approccio metodologico** usato lo scorso anno dando priorità, ai fini dell'introduzione di nuovi argomenti, alla portata innovativa di specifici provvedimenti normativi adottati, o in fase di definizione, nel corso del 2018 con particolare riferimento alla rilevanza dell'impatto sull'attività di revisione (come ad esempio le **modifiche introdotte al codice del terzo settore dal D.Lgs. 105/2018** e la **riforma della disciplina in materia di crisi d'impresa e insolvenza**).

Tra le novità introdotte nel programma di aggiornamento professionale 2019 si evidenziano i **temi direttamente afferenti all'attività di vigilanza del MEF** quali l'adozione del codice dei **principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale** dei soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale dei conti e “*I controlli di qualità del Mef: linee di indirizzo e orientamenti*”.

In particolare gli argomenti **introdotti nel 2019** sono i seguenti:

- nell'ambito delle materie **1. Gestione del rischio e controllo interno**:
 1. A “*Le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria*”;
 2. B “*Le principali caratteristiche delle procedure amministrativo contabili per la formazione del bilancio*”;
- nell'ambito delle materie **3. Disciplina della revisione legale**:
 1. A “*I controlli di qualità del Mef: linee di indirizzo e orientamenti*”;
- nell'ambito delle materie **4. Deontologia professionale ed indipendenza**:
 1. “*Il codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale dei soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale dei conti*”;
 2. 2018 “*Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants*”;
- nell'ambito delle materie **5. Tecnica professionale della revisione**:
 1. “*La relazione del revisore sulla deducibilità ai fini Irap dei costi del personale addetto alla ricerca e sviluppo*”;
 2. “*Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni*”;
 3. “*Applicazione dell' “audit risk model- ARM” alle immobilizzazioni materiali, alla cassa, etc.*”;
 4. “*Il codice del terzo settore: aspetti della revisione*”;

- nell'ambito delle materie **1. Contabilità generale**:
 1. “Società partecipate da regioni ed enti locali – asseverazione ex articolo 11, co. 6, lett. j) D.Lgs. 118/2011”;
- nell'ambito delle materie **2. Contabilità analitica e di gestione**:
 1. “Analisi di attendibilità e ragionevolezza delle assunzioni e ipotesi dei piani aziendali”;
- nell'ambito delle materie **3. Disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato**:
 1. “il Regolamento (Ue) 1595/2018 – incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito”;
- nell'ambito delle materie **2. Diritto societario**:
 1. “Il decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105 – Modifiche e integrazioni al codice del Terzo settore”;
 2. “Le società a responsabilità limitata: caratteristiche e tipicità”;

Le **modifiche** hanno invece riguardato i seguenti argomenti:

- nell'ambito delle materie **1. Gestione del rischio e controllo interno**, la voce 15. “Il modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 – i controlli per la prevenzione dei reati societari”;
- nell'ambito delle materie **5. Tecnica professionale della revisione**, la voce 26. “Il D.lgs. 254/2016 concernente la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni”;
- nell'ambito delle materie **3. Diritto fallimentare**, la voce 10. “La riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui alla L. 155/2017: sviluppi ed evoluzioni”.

Relativamente, poi, agli argomenti rimasti **nominalmente invariati** rispetto ai programmi precedenti ma **interessati da interventi normativi**, i relativi aggiornamenti sono da intendersi ricompresi nel corso proposto nel 2019 che potrà avere, pertanto, un contenuto diverso rispetto a quello sviluppato in precedenza.

Special Event

I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)